

## **CRITERI E MODALITA'**

### **Art. 1**

#### ***Finalità***

Gli interventi di cui al presente regolamento sono finalizzati a promuovere il turismo montano calabrese attraverso l'organizzazione di gite scolastiche nell'anno scolastico 2011/2012.

### **Art. 2**

#### ***Soggetti beneficiari***

Possono accedere ai contributi gli istituti scolastici sia pubblici che privati, se legalmente riconosciuti o equiparati.

### **Art. 3**

#### ***Tipi di interventi contributivi***

I contributi della Regione Calabria per le attività di cui all'articolo sono così previsti:

**1) *Per spese di soggiorno:***

**a) riferite a gite scolastiche che prevedono almeno due pernottamenti, il contributo è fissato in Euro 13,00 al giorno per pensione completa per ogni singola persona e comunque per un gruppo composto da non meno di 20 persone compresi n. 2 accompagnatori.**

**Per tale ipotesi, il contributo massimo erogabile è di Euro 7.750,00 per ogni istituto scolastico;**

**b) riferite a gite scolastiche senza pernottamento, il contributo è fissato in Euro 6,00 per ogni singola persona sul costo del pranzo e comunque per un gruppo composto da non meno di 20 persone compresi n. 2 accompagnatori. Per tale ipotesi il contributo massimo erogabile è di Euro 1.035,00 per ogni istituto scolastico;**

**c) sono ammesse a contributo le spese relative a lezioni di sci tenute da Scuole regolarmente autorizzate e facenti capo alla Federazione Nazionale di Sci. In tale ipotesi, viene riconosciuto un contributo di Euro 3,00 per ogni ora di lezione per ciascun allievo, con la limitazione di due ore giornaliere per allievo e nell'ambito del periodo di svolgimento della gita;**

**d) sono ammesse a contributo le spese relative alle visite presso i musei. In tale ipotesi viene riconosciuto un contributo di Euro 3,00 per ogni entrata e per ciascun allievo.**

**2) Per spese di trasporto:**

- a) riferite a gite scolastiche organizzate da istituti scolastici presenti sul territorio calabrese è fissato un contributo pari all' 80% della spesa sostenuta, e con un limite massimo di Euro 1.550,00;**
- b) riferite a gite scolastiche organizzate in Calabria da istituti scolastici non calabresi è fissato un contributo pari al 50% della spesa sostenuta e con un limite massimo di Euro 2.582,00. Gli Istituti scolastici non calabresi per usufruire dei contributi devono prevedere la possibilità di effettuare almeno due pernottamenti in una della località ricadenti nei comuni indicati nella voce «Allegato A».**

**I contributi di cui alle lettere a), b),c) e d) del punto 1) sono cumulabili con i contributi di cui alle lettere a) e b) del punto 2).**

**Gli istituti scolastici interessati ai contributi di cui all'articolo 3, devono presentare apposita istanza, su carta intestata della scuola, e a firma del legale rappresentante, indirizzata a: Regione Calabria – Dipartimento Turismo – Settore 2 – Via San Nicola n. 8 – 88100 Catanzaro.**

**Le domande dovranno essere presentate dal giorno successivo alla pubblicazione dell'avviso sul sito: [www.regione.calabria.it](http://www.regione.calabria.it). e [www.turiscalabria.it](http://www.turiscalabria.it);**

**L'istanza dovrà essere corredata, pena esclusione, da una breve relazione illustrativa del programma di viaggio, con l'indicazione:**

- 1) Durata della gita espressa in giorni;**
- 2) Indicazione del numero dei pernottamenti;**
- 3) Indicazione del numero dei partecipanti;**
- 4) Località di soggiorno;**
- 5) Azienda alberghiera e/o di ristorazione prescelta;**
- 6) Costo del trasporto con indicazione del vettore prescelto;**
- 7) Indicazione del soggetto legalmente abilitato cui è stata affidata l'organizzazione della gita;**
- 8) Indicazione dei dati bancari: numero conto corrente – codice IBAN;**
- 9) Codice fiscale dell'istituto scolastico.**

**Gli istituti scolastici, ai fini dell'individuazione delle località presso le quali effettuare la gita, devono tener conto dei Comuni indicati nell'elenco Allegato "A".**

**Art. 4**

***Modalità di richiesta***

Ogni Istituzione scolastica potrà presentare una sola domanda nel rispetto dei limiti di contributo fissati al precedente art.3. Nel caso in cui le richieste di contributo determinino un importo superiore a quello messo a bando, l'amministrazione procederà a finanziare le istanze, purchè ritenute ammissibili, per ordine cronologico di arrivo.

**Art. 5**

***Limiti di concessione dei contributi***

La concessione dei contributi previsti dal precedente art. 3, avverrà fino ad esaurimento della disponibilità finanziaria, adottando il criterio di precedenza in base alla data di presentazione dell'istanza completa, per come previsto all'art. 4.

Gli istituti scolastici – destinatari di contributi – restano obbligati all'osservanza degli impegni assunti e precisamente: le gite devono essere effettuate entro la data del 30 giugno 2011.

Entro la data del 30 giugno 2012, devono essere presentate al competente Dipartimento Turismo Settore 2, la domanda di erogazione del contributo con allegata la documentazione dimostrativa delle spese sostenute di cui al successivo art. 6.

Per le gite non effettuate entro la stessa data del 30 giugno 2012 si considera decaduto il beneficio al contributo.

**Art. 6**

***Erogazione dei contributi***

L'erogazione dei contributi avverrà a seguito dell'acquisizione da parte del competente Dipartimento – Turismo Settore 2, della seguente documentazione:

a) rendiconto riepilogativo in duplice copia, sottoscritto dal legale rappresentante dell'istituto interessato, delle spese complessivamente sostenute, e con l'indicazione dell'oggetto e degli estremi dei titoli di spesa (fatture) e del relativo importo;

b) fatture in originale e copie autenticate, relative alle spese sostenute, oggetto di intervento contributivo (fatture alberghi, ristoranti, trasporti).

Al riguardo si fa presente che, dopo l'acquisizione delle fatture originali, le stesse saranno restituite alle scuole con l'annotazione

## **Allegato "B"**

**- una volta effettuato il pagamento - che sono state oggetto di contributo da parte della Regione Calabria Dipartimento Turismo Settore 2;**

**c) le fatture dovranno essere rilasciate dalle Ditte che hanno prestato i servizi, e devono essere intestate all'Istituzione scolastica con l'espressa indicazione della struttura scolastica per la quale il servizio è stato erogato;**

**d) le fatture relative ai trasporti, rilasciate da Ditte abilitate da regolari licenze o concessioni pubbliche, oltre all'importo, devono indicare i chilometri percorsi, la data e il luogo di partenza e di rientro;**

**e) per i servizi direttamente gestiti dalle Agenzie di viaggio regolarmente autorizzate, le fatture emesse dall'Agenzia, devono contenere tutte le specifiche delle prestazioni d'albergo, di ristoranti e di trasporto, nei termini sopra evidenziati;**

**f) le fatture relative alla partecipazione degli allievi alle lezioni di sci, dovranno essere rilasciate dalle Scuole di sci abilitate da regolari licenze, che hanno prestato i servizi, e devono essere intestate alla struttura scolastica, con l'espressa indicazione delle ore di prestazioni effettuate e del numero degli allievi interessati.**